

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5923 del 24/11/2021
Oggetto	DLGS N. 152/2006 E SMI, ARTT 208 E 184-QUATER - LR 13/2015 - AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE CENTRO SETTENTRIONALE CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA - AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI RECUPERO (R13-R5) IN CASSA DI COLMATA DENOMINATA "NADEP INTERNA E CENTRALE" DI RIFIUTI NON PERICOLOSI COSTITUITI DA MATERIALI DI DRAGAGGIO - PRESA D'ATTO GIUDICATO SENTENZA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6116 del 24/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno ventiquattro NOVEMBRE 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS n. 152/2006 E SMI, ARTT. 208 E 184-QUATER – LR 13/2015 – AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE CENTRO SETTENTRIONALE CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA– AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI RECUPERO (R13-R5) IN CASSE DI COLMATA NADEP INTERNA E CENTRALE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI COSTITUITI DA MATERIALI DI DRAGAGGIO - PRESA D'ATTO GIUDICATO SENTENZA

IL DIRIGENTE

VISTO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I della Parte IV in materia di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'Autorizzazione Unica (AU) per impianti/attività di recupero e smaltimento dei rifiuti;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

PREMESSO che con determina Dirigenziale Arpae n. 4517 del 02/10/2019 l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Centro Settentrionale (C.F. 92033190395) con sede legale in Comune di Ravenna, Via Antico Squero n. 31 (di seguito, AdSP), veniva autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 all'esercizio di operazioni di recupero (R13 – R5) in cassa di colmata Nadep Interna e Centrale di materiali di dragaggio, ai fini della cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/2006;

VISTO il pronunciamento della Sentenza della Corte di Appello di Bologna - prima sezione penale - n. 1610/2021 atta ad esplicitare effetti sulla cassa di colmata in oggetto (richiamata negli atti "Cassa di colmata Nadep Interna e Centrale) in base alla quale il materiale contenuto nella cassa di colmata "Cassa di colmata Nadep Interna e Centrale" non è da qualificarsi "rifiuto";

RICHIAMATE altresì le argomentazioni, in fatto e in diritto, contenute nella sopra citata sentenza n. 1610/2021 circa la qualifica dei sedimenti contenuti nella cassa di colmata in esame alla luce delle caratteristiche, dei trattamenti e degli usi di tali materiali;

DATO ATTO che con nota acquisita (via mail) PG. 144031/2021 veniva trasmessa la certificazione relativa al passaggio in giudicato della Sentenza;

RILEVATO quanto statuito dalla Sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1610/2021;

RITENUTO, quindi, di:

- **PRENDERE ATTO** del giudicato della Sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1610/2021 che esclude la natura di "rifiuto" dei fanghi di dragaggio estratti dal Canale Candiano di Ravenna e contenuti nella Cassa di colmata Nadep Interna e Centrale;
- **DARE ATTO** che per effetto del giudicato, a decorrere dall'adozione del presente provvedimento, cessano gli effetti della determina dirigenziale n. 4517 del 02/10/2018 contenente autorizzazione rilasciata all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Centro Settentrionale, (C.F. 92033190395) con sede legale in Comune di Ravenna, Via Antico Squero n. 31, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 per l'esercizio di operazioni di recupero (R13 – R5) in cassa di colmata Nadep Interna e Centrale di materiali di dragaggio, ai fini della cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/2006;
- **DARE ATTO** che a seguito della cessazione degli effetti della determina n. 4517 del 02/10/2019 vengono meno gli estremi per il mantenimento della garanzia finanziaria di cui ne verrà, conseguentemente, avviato l'iter di svincolo;
- **DARE ATTO** altresì che, per ragioni di economicità dell'azione amministrativa, potranno essere utilizzate le risultanze in ordine alle caratterizzazioni e agli accertamenti tecnici sul materiale di cui trattasi, svolti nell'ambito del procedimento di adozione della determina n. 4517 del 02/10/2019;
- **DARE ATTO** inoltre, visti gli esiti della CdS tenutasi in data 22/10/2021 di cui si allega il verbale (All. 1) della necessità di mantenere l'efficacia delle autorizzazioni settoriali (autorizzazione allo scarico in acque superficiali e alle emissioni in atmosfera diffuse) contenute nell'autorizzazione unica ex art. 208 TUA;

DISPONE

1. di **PRENDERE ATTO** del giudicato della Sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1610/2021 che esclude la natura di "rifiuto" dei fanghi di dragaggio estratti dal Canale Candiano di Ravenna e contenuti nella Cassa di colmata Nadep Interna e Centrale;
2. di **DARE ATTO** che, per effetto del giudicato di cui al punto 1, a decorrere dall'adozione del presente atto, cessano gli effetti della determina dirigenziale n. 4517 del 02/10/2019 contenente autorizzazione rilasciata all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Centro Settentrionale, (C.F. 92033190395) con sede legale in Comune di Ravenna, Via Antico Squero n. 31, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 per l'esercizio di operazioni di recupero (R13 – R5) in cassa di colmata Nadep Interna e Centrale di materiali di dragaggio, ai fini della cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-quater del D.Lgs n. 152/2006;
3. DI **DARE ATTO** che mantengono efficacia sino al 31/12/2024 i titoli di seguito indicati già contenuti nell'autorizzazione Unica ex art. 208 TUA rilasciata con DET. n. 4517/2019 ovvero:
 1. autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 2. autorizzazione alle emissioni in atmosfera diffuse, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 3. nulla osta sull'impatto acustico, ai sensi della Legge n. 447/1995;con le medesime prescrizioni di cui agli allegati B) e C) già contenute nel provvedimento determina dirigenziale n. 4517 del 02 ottobre 2019. Resta inteso che eventuali modifiche e/o aggiornamenti dovranno essere comunicati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Centro Settentrionale ad Arpae SAC per il seguito di competenza;
4. di **DARE ATTO** che a seguito della cessazione degli effetti della determina dirigenziale n. 4517 del 02 ottobre 2019 vengono meno gli estremi per il mantenimento della garanzia finanziaria di cui ne verrà, conseguentemente, avviato l'iter di svincolo.

5. DARE ATTO altresì che, per ragioni di economicità dell'azione amministrativa, potranno essere utilizzate le risultanze in ordine alle caratterizzazioni e agli accertamenti tecnici sul materiale di cui trattasi, svolti nell'ambito del procedimento di adozione della determina dirigenziale n. 4517 del 02 ottobre 2019;
6. DI DARE ATTO che, alla luce di quanto emerso, i materiali presenti in cassa, dovranno comunque avere le caratteristiche ambientali conformi alla destinazione d'uso prevista per l'area di destino.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Fabrizio Magnarello

PAGINA IN BIANCO

ARPAE Emilia Romagna	Verbale CdS – Seduta del 22/10/2021	AAC Est - SAC Ravenna
----------------------	-------------------------------------	-----------------------

Tema incontro:

Autorità di Sistema Portuale del Mare Centro Settentrionale - D.Lgs n. 152/06 e smi, artt. 208 e 184-quater - Autorizzazioni per operazioni di recupero (R13 – R5) in casse di colmata denominate: "Nadep Interna e Centrale", "Centro Direzionale", "Trattaroli Destra-Area di Banchina" di rifiuti non pericolosi costituiti da materiali di dragaggio. Determinine Dirigenziali n. 4517 del 02/10/2019, n. 958 del 26/02/2021, n. 245 del 20/01/2020 - Presa d'atto giudicato Sentenza Corte di Appello penale n. 1610/2021 e adempimenti conseguenti.

Presenti:

<u>Ente/Società</u>	<u>Nominativo</u>
<u>Arpae SAC Ravenna</u>	Fabrizio Magnarello Francesca Chemeri Nicoletta Picchi Silvia Berardi
<u>Arpae St Ravenna</u>	Daniela Ballardini
<u>Comune di Ravenna</u>	Valentino Natali Maurizio Fabbri Angela Tassinari
<u>Provincia di Ravenna</u>	Fabio Poggioli
<u>AUSL Ravenna</u>	Marco Golferà
<u>Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po</u>	Elena Cavalieri
<u>Autorità Portuale Ravenna</u>	Matteo Graziani Gabriele Sangiorgi

La seduta si apre alle ore 10,00 in video conferenza.

I presenti alla Conferenza, individuati nella sopra indicata tabella, dichiarano che all'odierna seduta non partecipano soggetti diversi da quelli elencati.

Breve sintesi illustrativa

Il Dott. Magnarello, Dirigente del Servizio Sac, informa la CdS che la conferenza odierna è stata indetta in vista degli adempimenti che il Sac dovrà adottare relativamente alla presa d'atto della Sentenza Corte di Appello penale n. 1610/2021.

Nella fattispecie visto il pronunciamento della Sentenza della Corte di Appello di Bologna - prima sezione penale - n. 1610/2021, atta ad esplicitare effetti sulle casse di colmata in oggetto in base alla quale il materiale contenuto nelle stesse non è da qualificarsi "rifiuto", in ragione di tale giudicato che esclude la natura di rifiuto dei materiali contenuti nelle casse, non può trovare applicazione la disciplina contenuta

nell'art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 - e norme correlate - di cui alle Determine Dirigenziali n. 4517 del 02/10/2019, n. 958 del 26/02/2021 e n. 245 del 20/01/2020.

Considerato che i sopraccitati atti amministrativi comprendono anche i titoli abilitativi: autorizzazione agli scarichi idrici, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e valutazione impatto acustico, si ritiene di poter mantenere, qualora necessario, l'efficacia di tali titoli abilitativi.

Dopo questa breve illustrazione, il Dirigente richiede all'Autorità Portuale se siano nel frattempo intervenute modifiche ovvero se siano state individuate soluzioni diverse, tali da non rendere più necessario uno dei titoli abilitativi summenzionati (scarichi ed emissioni).

L'autorità Portuale conferma l'esigenza di mantenere tali titoli abilitativi.

L'Avv. Sangiorgi, legale dell'Autorità Portuale, in quanto titolare delle autorizzazioni n. 4517 del 02/10/2019, n. 958 del 26/02/2021, n. 245 del 20/01/2020 richiede, ai fini di poter procedere con il prosieguo delle attività di svuotamento, se vi sia la necessità di procedere con la presentazione da parte dell'AdSP della revoca/annullamento dei titoli autorizzativi di cui alle determine n. 4517 del 02/10/2019, n. 958 del 26/02/2021, n. 245 del 20/01/2020.

La Dott.ssa Picchi Nicoletta, (Servizio SAC) informa che, con riferimento ai titoli, in seguito al passaggio in giudicato della sentenza -che qualifica "non rifiuto" i materiali contenuti nelle casse- si andrà ad adottare un provvedimento di presa d'atto del giudicato; non si tratta di un annullamento d'ufficio/revoca ma di una presa d'atto del giudicato.

L'ing. Chemeri (Servizio SAC) sottolinea, al fine del rilascio delle autorizzazioni settoriali (scarichi ed emissioni) prima ricomprese nell'art. 208, che le stesse avranno i medesimi contenuti. Nel caso l'AdSP abbia individuato diverse modalità operative nella gestione dei materiali si rende necessario esplicitarle al fine di procedere, se del caso, con una modifica.

Cassa di Colmata Nadep interna e Centrale.

L'AdSP conferma la necessità di mantenere i titoli abilitativi relativi allo scarico e alle emissioni in atmosfera. Conferma inoltre che il destino dei materiali resta invariato ovvero Area Cava Bosca e area logistica Comparto S3 – Zona 2 sita in zona Bassette a Ravenna.

L'Arch. Fabbri Maurizio del Servizio Gestione Urbanistica del Comune di Ravenna fa presente che, relativamente alle opere edilizie (pesa, box, uffici), comprese nelle autorizzazioni rilasciate, in quanto funzionali allo svolgimento delle attività di recupero dovranno trovare una diversa collocazione utile a regolarizzarne la realizzazione.

Chiede inoltre se il piano di utilizzo presuppone un cantiere.

L'AdSP, in merito al problema sollevato dal Comune, nella considerazione che le opere presenti nel cantiere di partenza sono funzionali alla collocazione del materiale nel sito di destino verificherà se le stesse siano comprese nel piano di sicurezza e coordinamento, che prevede fra l'altro le aree di cantiere del progetto HUB. Nel caso non fossero previste, verrà fatto un aggiornamento del piano che le ricomprenderà.

L'ing. Chemeri (Sac Ravenna) relativamente al sito di destino S3 chiede se sia necessario richiedere al Comune una variante, in quanto sul sito S3 verranno allocati materiali provenienti da casse di colmata diverse, non solo Nadep Interna e Centrale.

L'AdSP fa presente che l'autorizzazione ex art. 208 era funzionale ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto utile alla realizzazione delle opere necessarie alla urbanizzazione del comparto S3.

Il Comune di Ravenna (Servizio Edilizia) evidenzia che se il progetto rientra nell'HUB la conformità urbanistica c'è, non essendo legato alle caratteristiche dei materiali di riporto ma alla destinazione d'uso dell'area individuata come logistico produttiva.

Cassa di Colmata Trattaroli Destra Area di banchina

Il Dirigente evidenzia che per la cassa in questione l'autorizzazione ex art. 208 oltre alla matrice rifiuti ricomprendeva l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera diffuse e il nulla osta di impatto acustico.

L'ing. Chemeri precisa che il sito di destino dei materiali presenti nella cassa è l'area S3. Tale movimentazione non è compresa nel progetto HUB. Il piano di utilizzo dovrà giustificare il perché tale materiale viene destinato in quel sito, e pertanto si dovrà definire la sua precisa funzione, ovvero l'utilità che legittimi il conferimento in quanto funzionale alla realizzazione di precise opere.

AdSP fa presente che l'utilità del materiale nel sito di destinazione è necessità/funzionale al rimodellamento delle aree utile a portare a compimento il progetto. Con riguardo in particolare alla cassa di colmata "Trattaroli", la delibera CIPE non aveva espressamente previsto la movimentazione di terreno da un sito per destinarlo ad un altro, però aveva preso atto che nel sito di partenza doveva essere realizzata una banchina e che per farlo era necessario movimentare materiale come pure aveva preso atto che era necessario del materiale di riporto. Quindi nella delibera CIPE non compresa resta solo l'operazione di movimentazione, che sarà oggetto di variante da presentare al Ministero al fine dell'approvazione.

Cassa di Colmata Centro Direzionale

L'autorizzazione ex art. 208 per la cassa in questione è comprensiva dei titoli abilitativi ambientali: scarichi idrici, emissioni diffuse in atmosfera e nulla osta impatto acustico.

L'autorizzazione costituisce inoltre variante agli strumenti urbanistici comunali e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Il Dirigente richiede ad AdSP se anche per questa Cassa sia già avviata la procedura di variante presso il ministero. AdSP conferma ed evidenzia che il Ministero entro il termine di 45 gg si esprime in merito.

Il Rappresentante del Comune fa presente che la variante urbanistica era motivata dalla natura del materiale presente in cassa, qualificato prima della sentenza come rifiuto. A seguito della sentenza non ha più ragione di essere mantenuta la variante urbanistica. Resta salvo quanto precedentemente evidenziato circa l'area di cantiere.

Viene richiesto al Comune se per il mantenimento delle autorizzazioni settoriali ambientali prima ricomprese nell'art. 208 ritenga necessario procedere con l'inserimento di eventuali prescrizioni.

Il comune ritiene di non dover aggiungere nulla sia dal punto di vista edilizio che ambientale, conferma, pertanto, quanto precedentemente espresso ai fini del rilascio delle singole autorizzazioni settoriali contenute nell'autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 208.

La seduta si conclude alle ore 11.30 circa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.